

FRINGE BENEFITS ANNO 2023

Con la Circolare n.23/E del 1° agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione **all'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits riconosciuti ai dipendenti nell'anno 2023**, prevista dall'art.40 del D.L.48/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

La soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro risulta elevata a 3.000 euro, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e **con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti:

- **con figli a carico**, è stabilita la soglia di **euro 3.000**, con la possibilità di includervi **anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche** relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas naturale;
- **senza figli a carico**, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di **euro 258,23** (restano escluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche).

Ambito di applicazione

Il regime agevolato si applica, in analogia a quanto previsto lo scorso anno, ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonché ai titolari di **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**.

L'Agenzia ricorda e precisa che si considerano **figli fiscalmente a carico**, quelli:

- di età non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- di età superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al **31 dicembre 2023**;
- l'agevolazione spetta in **misura intera (euro 3.000) per ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purchè sia fiscalmente a carico di entrambi;
- l'agevolazione spetta anche per i percettori dell'Assegno Unico Universale;
- l'agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche qualora i genitori si accordino di attribuire la detrazione per i figli a carico a quello dei due con reddito complessivo più elevato;
- i beni e servizi nonché, per il 2023, le somme per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori con figli a carico possono essere corrisposti dal datore di lavoro **anche ad personam**.

Rientrano nel limite di non imponibilità di euro 3.000:

- i beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art.51 del Tuir, quali ad esempio:
 - o i buoni carburante;
 - o i buoni acquisto;
 - o i cesti natalizi;
 - o i premi per assicurazioni extra-professionali;
 - o il cellulare ad uso privato
 - o i generi in natura prodotti dall'azienda, ecc....;
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.



Modalità di applicazione

L'Agenzia precisa che per applicare la misura agevolativa è necessario che il lavoratore fornisca una **dichiarazione** al datore di lavoro, indicando il **codice fiscale** dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

In caso di mancata dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non è applicabile.

In merito a quanto sopra, alleghiamo alla presente circolare un fac simile di dichiarazione da consegnare al dipendente.

Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefits, il datore di lavoro di lavoro è tenuto ad **informare le RSU** laddove presenti.

L'Agenzia delle Entrate precisa che il beneficio può essere riconosciuto dal sostituto d'imposta anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Precisiamo, inoltre, che le aziende che intendono rimborsare ai dipendenti le **utenze domestiche** devono:

- far compilare ai beneficiari del rimborso una dichiarazione da cui si attesta che le bollette non siano già state rimborsate (in allegato fac simile di dichiarazione);
- far compilare ai beneficiari, **NON** intestatari delle bollette, una dichiarazione con l'indicazione del grado di parentela dell'intestatario (in allegato fac simile di dichiarazione);
- tenere archiviate in azienda le due dichiarazioni e le copie delle fatture rimborsate. In alternativa alla copia delle fatture pagate, l'azienda può chiedere al dipendente una **dichiarazione sostitutiva** con l'elenco dettagliato delle fatture oggetto di rimborso, indicando numero e data fattura, tipologia di utenza, intestatario, importo, data di pagamento e periodo di riferimento (alleghiamo fac simile di dichiarazione sostitutiva).

NB

- il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
- I lavoratori sono tenuti a comunicare prontamente il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati a carico nell'anno 2023).
In tal caso il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante entro le operazioni di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto nel corso del 2023.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bergamo, settembre 2023